

**Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art.
29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
(emanato con decreto rettorale 24 ottobre 2014, n. 478)**

INDICE

- Articolo 1 (*Ambito di applicazione*)
- Articolo 2 (*Destinatari*)
- Articolo 3 (*Bando e modalità di presentazione delle domande*)
- Articolo 4 (*Criteri e modalità di selezione*)
- Articolo 5 (*Conclusione del procedimento, approvazione delle graduatorie e assegnazione dell'incentivo economico*)
- Articolo 6 (*Norme finali*)

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di attribuzione ai professori e ricercatori dell'Università IUAV di Venezia dell'incentivo economico una tantum di cui all'art.29, comma 19 della Legge 240/2010, sulla base delle risorse annualmente disponibili assegnate dal MIUR all'Ateneo per il triennio 2011, 2012 e 2013 e nel rispetto dei criteri fissati dal Decreto Interministeriale 21.07.2011, n.314 per l'anno 2011 e dal Decreto Interministeriale 26.7.2013, n.665 per gli anni 2012 e 2013.

Articolo 2

(Destinatari)

1. Sono potenziali destinatari degli incentivi di cui all'articolo 1 i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato, dell'Università IUAV di Venezia, che avrebbero maturato, in ciascuno degli anni per i quali viene assegnato il finanziamento ministeriale, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del D.P.R. 382/80, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.
2. Le risorse assegnate all'Ateneo per ciascuna annualità interessata sono distribuite tra il ruolo dei professori ordinari, dei professori associati e il ruolo dei ricercatori in misura proporzionale alla consistenza numerica pesata dei soggetti ammissibili attribuendo un valore 1 ai professori ordinari, 0,7 ai professori associati e 0,5 ai ricercatori.
3. Le risorse così distribuite tra i ruoli sono attribuite, fino ad esaurimento, come incentivo ai professori e ricercatori che si collocheranno in posizione utile nelle graduatorie che seguiranno le procedure di valutazione comparativa di cui al presente regolamento, basate esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico, e comunque nei seguenti limiti massimi:
 - nel limite massimo del 50% dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo con riferimento alle risorse dell'anno 2011; nel caso in cui il numero dei soggetti ammissibili alla procedura sia dispari (N), il numero dei soggetti potenziali destinatari degli incentivi sarà $(N-1)/2$;
 - nel limite massimo del 60% dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo con riferimento alle risorse dell'anno 2012 e dell'anno 2013 con arrotondamento all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 e all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5.
4. Per triennio precedente¹ la maturazione del beneficio economico si intende:
 - il triennio 2008-2010 con riferimento all'incentivo una tantum relativo all'anno 2011;
 - il triennio 2009-2011 con riferimento all'incentivo una tantum relativo all'anno 2012;
 - il triennio 2010-2012 con riferimento all'incentivo una tantum relativo all'anno 2013.

Articolo 3

(Bando e modalità di presentazione delle domande)

1. L'Università procederà alla valutazione comparativa dei candidati, distinti per ruolo e fascia attivando procedure distinte per ciascun anno.
2. Con decreto del Rettore saranno emanati i bandi di indizione delle procedure con l'indicazione dei requisiti di ammissibilità delle candidature, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, nonché dei criteri e delle modalità di svolgimento delle procedure. I bandi saranno pubblicati all'Albo on line e resi disponibili nell'apposita sezione del sito web dell'Ateneo. Nella medesima sezione sarà altresì reso disponibile l'elenco provvisorio degli aventi diritto a partecipare. Eventuali osservazioni all'elenco possono essere presentate, a pena di decadenza, entro 5 gg dalla pubblicazione. Su tali osservazioni decide il Rettore entro i successivi 3 giorni. Agli aventi diritto sarà data informazione relativamente ai dati relativi agli incarichi di didattica, di ricerca e gestionali svolti nel triennio e che risultano presenti nelle banche dati o negli archivi di Ateneo.
3. I professori e i ricercatori interessati che intendono concorrere all'attribuzione dell'incentivo devono presentare domanda di partecipazione alla procedura, utilizzando il facsimile predisposto dall'Amministrazione.

¹ Si precisa che per gli incarichi di ricerca si prenderà come riferimento l'anno solare; per gli incarichi di didattica e istituzionali l'anno accademico (in particolare per il triennio 2008-2010 si prenderanno in considerazione gli a.a. 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010; per il triennio 2009-2011 si prenderanno in considerazione gli a.a. 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011; per il triennio 2010-2012 si prenderanno in considerazione gli a.a. 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012).

4. I soggetti di cui all'art. 2 per accedere all'attribuzione del beneficio economico devono soddisfare le seguenti condizioni maturate nel triennio di riferimento:

- a) avere una produzione scientifica comprovata dalla presenza di almeno due prodotti di ricerca in U-GOV, per ciascuno degli anni di riferimento dell'incentivo e utili ai fini della VQR;
- b) non avere prodotti mancanti nell'esercizio della VQR 2004/2010;
- c) avere assolto i compiti didattici istituzionali loro affidati (nei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato, ed eventualmente nei master), in relazione allo stato giuridico e alle disposizioni impartite dagli organi di governo;
- d) non essere stati destinatari di provvedimenti disciplinari o di sanzioni per violazione del Codice Etico dell'Ateneo.

5. Il bando dovrà specificare:

- a) i requisiti per l'ammissibilità della candidatura;
- b) la modalità e i termini per la presentazione della domanda, corredata da una sintetica relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte;
- c) i criteri di valutazione della candidatura;
- d) le modalità di attribuzione del beneficio economico;
- e) le cause di esclusione dalla selezione.

6. Gli elementi di valutazione che non risultino in possesso dell'Amministrazione sono oggetto di autocertificazione da parte dei candidati e, su tali autocertificazioni, l'amministrazione svolge i controlli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 4

((Criteri e modalità di selezione))

1. La valutazione delle candidature sarà effettuata da un'unica commissione nominata dal Rettore e composta da tre o cinque professori ordinari di cui almeno uno esterno all'Ateneo. Non possono essere in ogni caso componenti della commissione coloro che siano ammissibili al beneficio economico.

2. La commissione effettua la valutazione sulla base della documentazione fornita dall'Amministrazione e della relazione triennale presentata relativamente al periodo di riferimento.

3. La commissione procederà ad una valutazione preliminare dei candidati, finalizzata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) assolvimento dei compiti di cui all'art. 3, c. 4 lettera c);
- b) accertamento della presenza di almeno 2 pubblicazioni nel triennio di riferimento, utili per la VQR;
- c) accertamento della presentazione da parte del candidato delle pubblicazioni scientifiche dovute e validamente riconosciute nell'esercizio della VQR 2004/2010.

Ai fini della valutazione, i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento valutati dalla commissione. Ai medesimi fini le commissioni terranno conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento.

4. Qualora il numero dei candidati aventi i requisiti minimi entro uno o più ruoli sia minore o uguale ai limiti percentuali di ammissione all'incentivo previsti dall'art. 2, comma 3 (50% dei soggetti ammissibili per l'incentivo 2011; 60% per l'incentivo 2012 e 2013) la procedura si intenderà conclusa per quel ruolo o fascia con questa prima fase. In questo caso non si ricorrerà alla formulazione di una graduatoria. In caso contrario, i docenti e i ricercatori in possesso dei requisiti minimi saranno ammessi alla seconda fase del procedimento di valutazione. Tale valutazione avverrà mediante assegnazione di punteggi riferiti alle attività di ricerca, di didattica e di gestione svolte da ciascun candidato.

5. Per compiere tale seconda fase di valutazione la commissione dispone di 100 punti complessivi così ripartiti:

- a) per i professori ordinari, 35 punti alle attività didattiche, 35 punti alle attività di ricerca, 30 punti alle attività organizzative e gestionali;
- b) per i professori associati, 35 punti alle attività didattiche, 35 punti alle attività di ricerca, 30 punti alle attività organizzative e gestionali;
- c) per i ricercatori, 30 punti alle attività didattiche, 60 punti alle attività di ricerca, 10 punti alle attività organizzative e gestionali.

6. Ai fini della valutazione dell'attività didattica del triennio, la commissione deve tener conto dei seguenti indicatori:

- a) numero degli studenti assistiti in qualità di relatore nella redazione della tesi di laurea, laurea magistrale/specialistica e dottorato, (max 6 punti per ordinari e associati, 7 per ricercatori);
- b) numero di ore di didattica frontale svolta nel triennio come risultante dalle banche dati di ateneo (max 11 punti per ordinari e associati, 4 per ricercatori);
- c) componente delle commissioni di laurea, laurea magistrale/specialistica o tutor sedi estere per scambi internazionali (max 6 punti per ordinari e associati, 5 per ricercatori);
- d) punteggio medio ottenuto nella valutazione degli studenti nella valutazione complessiva del questionario studenti a cui può essere assegnato fino al 5% del punteggio attribuibile per l'attività didattica (max 6 punti per ordinari e associati, 7 per ricercatori);
- e) ulteriori attività didattiche non retribuite autocertificate nella relazione di cui all'articolo 4 comma 2, a cui può essere assegnato fino al 10% del punteggio attribuibile per l'attività didattica (max 6 punti per ordinari e associati, 6 per ricercatori).

7. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca del triennio, la commissione deve tenere conto dei seguenti indicatori:

- a) partecipazione a progetti di ricerca su bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, nel triennio di riferimento, finanziati o valutati positivamente, in qualità di capofila, di responsabile di unità locale (dati forniti dalla Divisione Ricerca) punteggio (max 28 punti per ordinari e associati, 48 per ricercatori);
- b) visiting professor ovvero visiting researcher ovvero visiting scientist (per almeno un mese continuativo) comprovata da dichiarazione dell'istituzione accademica straniera ospitante, (max 7 punti per ordinari e associati, 12 per ricercatori).

8. Ai fini della valutazione delle attività gestionali del triennio, la commissione deve tener conto dei seguenti incarichi :

- Pro-Rettore
- Delegati del Rettore
- Componente del Senato Accademico
- Componente del Consiglio di amministrazione
- Direttore di dipartimento
- Vice-direttore di dipartimento
- Direttore di corsi di laurea
- Componente del Nucleo di valutazione
- Preside di Facoltà
- Direttore della scuola di dottorato di ateneo
- Componente del consiglio della scuola di dottorato
- Responsabile scientifico del sistema dei laboratori di IUAV.

Articolo 5

(Conclusioni del procedimento, approvazione delle graduatorie e assegnazione dell'incentivo economico)

1. Sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun candidato, l'Amministrazione stilerà le graduatorie generali di merito finali, indicando altresì le posizioni utili per l'attribuzione dell'incentivo nel limite della percentuale dei soggetti ammissibili di cui all'art. 2 comma 3. Qualora per rispettare i predetti limiti debba essere stabilita la precedenza tra soggetti che abbiano conseguito uguale punteggio finale in graduatoria, la precedenza sarà determinata in base ai seguenti criteri, nell'ordine:

- a) maggiore punteggio conseguito nella valutazione dell'attività di ricerca;
- b) maggiore punteggio conseguito nella valutazione dell'attività didattica;
- c) minore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, minore età anagrafica.

2. Qualora in base agli esiti delle procedure di valutazione l'importo individuale dell'incentivo economico dell'anno di riferimento da assegnare a uno dei due ruoli (docenti/ricercatori) sia superiore a tre volte l'importo medio teorico iniziale, la somma eccedente è trasferita in disponibilità dell'altra categoria fino ad un terzo delle risorse. Qualora a seguito di questo trasferimento anche l'altra categoria ecceda tale limite, il residuo è distribuito in parti uguali tra i beneficiari dell'incentivo.

3. Al termine del procedimento, sulla base delle graduatorie generali di cui al comma 1 saranno approvate, con decreto del Rettore, le graduatorie di merito dei soli candidati collocati in posizione utile per l'attribuzione dell'incentivo economico. Tale decreto sarà pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo e pubblicizzato nell'apposita sezione del sito web.

4. Con apposito decreto del Rettore, l'Amministrazione procede infine al riconoscimento dell'incentivo economico di ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, ai singoli professori e ricercatori che si siano collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.

Articolo 6
(Norme finali)

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato Accademico, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Università IUAV di Venezia ed è altresì pubblicizzato nell'apposita sezione del sito web dell'Ateneo.